

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## **Ordinanza n. 52 del 29 aprile 2013**

**Modifiche all'Ordinanza 23 del 22 febbraio 2013 come modificata dall'Ordinanza n. 26 del 6 marzo 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”**

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”, (G.U. n. 130 del 06/06/2013), (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante “Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 23 del 22/2/2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” registrata alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna - in data 01 marzo 2013;

- n. 26 del 06/03/2013 “Ordinanza 23 del 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.” Rettifiche”, con la quale si è proceduto a recepire le osservazioni relative alla richiamata Ordinanza 23/2013 trasmesse dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna a

uniformare le condizioni di revoca dei contributi con quelle delle altre ordinanze commissariali relative agli interventi sugli immobili;

- n. 27 del 12 marzo 2013 “Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”;
- n. 35 del 20/3/2013 “Modalità di applicazione dell’art. 3 comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012.”

Ritenuto necessario procedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni finalizzate principalmente ad estendere i potenziali beneficiari mediante l’abbassamento della soglie delle spese ammissibili nonché attraverso l’inclusione degli interventi di miglioramento sismico di cui al comma 10 dell’art. 3 del D. L. n. 74/2012 e già previsti dal comma 3 art. 2 del DPCM 28 dicembre 2012 per effetto anche dell’emanazione dell’Ordinanza n. 35/2013;

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, derivante dall’imminenza dell’avvio dei termini per la presentazione delle domande di contributo previsti dall’Allegato A) dell’Ordinanza 23/2013, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000, n. 340;

Tutto ciò premesso e considerato

### **DISPONE**

1. di procedere alla modifica dell’Allegato A) dell’Ordinanza 23/2013, come già modificato dall’Ordinanza 26/2013, nelle seguenti parti:

– **al Paragrafo 2, comma 1, il punto B è sostituito con il seguente:**

– B. hanno provveduto a rimuovere le carenze strutturali elencate all'articolo 3, comma 8 del DL 74/2012 se necessario o se non superate con l'intervento di miglioramento sismico;

– **al Paragrafo 2, comma 2, le alinee 2 e 3 vengono sostituiti con la seguente formulazione:**

– affittuaria dell'immobile oggetto dell'intervento, esclusivamente nel caso in cui il contratto di affitto risulti registrato in data antecedente al 29/05/2012 e contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'affittuario; il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura, relativa ai lavori effettuati sull'immobile oggetto dell'intervento, nei confronti di soggetti diversi dall'impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo; deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di affitto e delle successive modifiche e integrazioni;

– Titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), stipulato in data antecedente al 29/05/2012, che contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni.

– **al Paragrafo 3, il comma 2 viene sostituito con la seguente formulazione:**

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, anche riferita ad interventi relativi a più unità locali, sedi operative o sede legale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente bando. Esclusivamente per gli interventi di miglioramento sismico di cui al successivo paragrafo 4, lettera C) - e limitatamente ad essi - l'impresa può presentare ulteriore domanda di contributo anche se ha già aderito al presente bando attraverso la prima "finestra" chiusa lo scorso 8 aprile 2013 o l'attuale "finestra".

– **il Paragrafo 4, viene sostituito con la seguente formulazione:**

#### **4. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI**

Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi già effettuati, dovranno essere pagate a partire dal giorno 20 maggio 2012 e, qualora sia stata richiesta l'erogazione dei contributi in due soluzioni, non oltre il 31 dicembre 2013.

Le spese ammissibili riferite agli interventi per i quali si presenta la richiesta di contributo, dovranno essere coerenti con quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito

nella legge 1 agosto 2012, n. 122 e con gli obiettivi e le finalità indicate nel presente bando e riguardare esclusivamente:

- A. Opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate:
- 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
  - 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
  - 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
  - 4) eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.
- B. Spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze sopra richiamate ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco.
- C. Interventi di miglioramento sismico non compresi nella precedente lettera A); sono ammissibili le spese per interventi di miglioramento sismico diversi da quelli previsti nella precedente lettera A) con le seguenti modalità:
- l'intervento di miglioramento sismico deve essere stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
  - deve essere stato effettivamente conseguito - come attestato dalla perizia giurata - un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
  - la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 65 euro per metro quadro per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento, pari comunque almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
  - nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;
  - gli interventi di miglioramento sismico possono essere effettuati anche successivamente alle opere di cui alla precedente lettera A) e devono essere stati interamente completati prima della presentazione della domanda di contributo;
  - in relazione agli interventi di miglioramento sismico la perizia giurata di cui alla Appendice 2 deve:

- descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico effettuato, indicando altresì la data di inizio e di fine dei lavori;
- attestare che l'intervento di miglioramento sismico è stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
- attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo;
- attestare il livello di sicurezza sismica – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - effettivamente raggiunto con l'intervento di miglioramento sismico effettuato, pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.

D. Le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio nel limite massimo del 10% del totale delle sopracitate voci A) + B) + C).

Ai fini della attestazione dell'effettiva eliminazione delle carenze tecniche indicate in domanda e dell'erogazione finale del contributo dovrà essere prodotta **copia del “Certificato di agibilità sismica provvisorio”** ai sensi del comma 8-bis, art. 3 del DL 74/2012 per ogni intervento finanziato.

Inoltre, al fine di asseverare il contenuto dell'istanza ed in particolare che il valore delle spese sostenute e indicate in domanda sia coerente con gli obiettivi del progetto, e congruo con le finalità del presente bando, le imprese dovranno allegare **perizia giurata (APPENDICE 2) avente data antecedente a quella di presentazione della domanda**, redatta esclusivamente da un professionista abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

Il contributo sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggi, vitto, alloggio, ecc...) ed al lordo dei contributi previsti dalle Casse di Previdenza relativi alle parcelle professionali.

Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:

- interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui è esercitata l'attività lavorativa;
- acquisto di beni usati;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- costi del personale interno: del personale dipendente, dei titolari di impresa individuale, dei legali rappresentanti e dei soci;
- spese generali;

- spese amministrative e di gestione.

## **DOMANDE PRESENTATE DALLE IMPRESE PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO**

Possono inoltre presentare domanda, unitamente o disgiuntamente a quella delle carenze strutturali, le imprese che non hanno ancora effettuato o ultimato l'intervento di miglioramento sismico, secondo le seguenti modalità:

1. la domanda può riguardare esclusivamente le costruzioni sottoposte, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122, a valutazione di sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, considerato altresì quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 35/2013;
2. la domanda di contributo può riguardare esclusivamente gli interventi di miglioramento sismico di cui alla lettera C) del presente Paragrafo 4; tali interventi di miglioramento sismico devono essere diversi da quelli previsti dalla lettera A) del presente Paragrafo 4;
3. alla domanda di contributo deve essere allegata, oltre all'eventuale Certificato di agibilità sismica provvisorio previsto dal Paragrafo 7, punto 3) della presente Ordinanza, anche copia della valutazione di sicurezza di cui all'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122;
4. le richieste presentate dalle imprese prima di avere effettuato l'intervento di miglioramento sismico di cui alla lettera C) del presente Paragrafo 4, sono valutate ai fini dell'ammissione al contributo solo successivamente all'ammissione e alla liquidazione di tutte le domande presentate dalle imprese che hanno completato gli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico prima della presentazione della domanda di contributo;
5. l'intervento di miglioramento sismico dovrà essere effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
6. a intervento effettuato, dovrà essere conseguito un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
7. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 65 euro per metro quadro per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento, pari comunque almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
8. nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;



9. l'intervento di miglioramento sismico dovrà essere integralmente effettuato, pagato e rendicontato al S.I.I.(Soggetto Incaricato dell'istruttoria ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012) entro il termine massimo del 30 giugno 2014;
10. l'ammissione al contributo verrà disposta con appositi decreti del Commissario Delegato di approvazione e concessione;
11. si applicano, per tutto e solo quanto non espressamente disposto dal presente punto "*Domande presentate dalle imprese prima dell'effettuazione degli interventi di miglioramento sismico*", le procedure di valutazione e ammissione delle domande previste in via generale dalla presente Ordinanza;
12. in relazione agli interventi di miglioramento sismico la perizia giurata di cui alla Appendice 2 deve fra l'altro:
  - descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico da effettuare, indicando altresì la data presunta di inizio e di fine dei lavori, nel rispetto dei termini previsti dal precedente punto 9;
  - attestare che la costruzione oggetto della domanda di contributo debba essere sottoposta a valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122;
  - attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo e il livello raggiunto con l'intervento previsto.
13. all'atto della concessione dei contributi saranno comunicate le modalità di rendicontazione e liquidazione della spesa sostenuta.

– **Al Paragrafo 5) il comma 2 viene sostituito con la seguente formulazione:**

Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a €4.000,00.

– **Al Paragrafo 5) il comma 3 viene sostituito con la seguente formulazione:**

Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare:

- Ø Euro 149.000, per beneficiario, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati alla sola rimozione delle carenze strutturali (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti A – B- D);
- Ø Euro 149.000 per beneficiario, nel caso di interventi , anche su più immobili, finalizzati al solo miglioramento sismico (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti Ce D);
- Ø Euro 200.000 complessivi per beneficiario, nel caso di interventi, anche su più immobili e anche attraverso più domande, riguardanti entrambi gli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico, (contributo riferito alle spese ammissibili

del paragrafo 4 punti A-B-C-D). In tale caso è necessario allegare alla domanda le informazioni, verificabili sui siti delle Prefetture, richieste dai nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

– **Al Paragrafo 5) dopo il comma 4 vengono inseriti i seguenti commi:**

- In presenza di copertura assicurativa, il richiedente il contributo dovrà farsi rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un’attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:
  - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni assicurati;
  - ammontare dell’indennizzo assicurativo per tipologia di bene e indicazione della percentuale di copertura, totale o parziale, dell’intervento effettuato.

Tale documentazione deve essere allegata alla domanda di contributo, unitamente alla copia della polizza assicurativa.

In caso di beni assicurati, l’erogazione del contributo è subordinata alla verifica che l’impresa beneficiaria abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell’Assicurazione.

– **Al Paragrafo 7), nella sezione Come compilare la domanda, i commi 1 e 2 sono sostituiti con la seguente formulazione:**

La domanda di contributo, comprensiva dell’imposta di bollo, deve essere compilata – a pena di esclusione - tramite la specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono disponibili sul sito internet [www.regione.emilia-romagna.it/terremoto](http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto). Sarà possibile presentare la domanda dal 30 aprile 2013 al 14 giugno 2013.

– **Al Paragrafo 7), nella sezione Contenuti della domanda di contributo, al comma 3 dopo la parola “altro,”, vengono inserite le seguenti parole:**

- “a pena di esclusione:”

– **Al Paragrafo 7), nella sezione Contenuti della domanda, al comma 3 la lettera C) viene sostituita con la seguente formulazione:**

C) il titolo di possesso dell’immobile (o degli immobili) oggetto dell’intervento riferito all’impresa che presenta domanda di contributo;

– **Al Paragrafo 7), nella sezione Contenuti della domanda, al comma 3, la lettera J) viene sostituita con la seguente formulazione:**

J) ove prevista ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, gli estremi (Protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all’indirizzo web [www.progettosico.it](http://www.progettosico.it) per le aziende affidatarie e per quelle esecutrici dei lavori. In assenza del Protocollo SICO, attestato comprovante l’avvenuto invio della suddetta notifica preliminare, qualora dovuto. In caso l’impresa dichiari la non necessità della notifica preliminare devono essere specificati in domanda i motivi.

– **Al Paragrafo 7), nella sezione Contenuti della domanda di contributo, il comma 4, viene così sostituito:**

Nell'ambito della domanda, a pena di esclusione, l'impresa dovrà attestare che:

- le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente i lavori previsti dall'intervento ammesso a contributo;
- i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico, presentati secondo le modalità di erogazione del contributo di cui al punto 5, sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;
- i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;

e sottoscrivere inoltre l'impegno a:

- restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, maggiorati degli interessi legali maturati;
- consentire gli opportuni controlli e ispezioni, nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto
- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.

– **Al Paragrafo 7), nella sezione Allegati alla domanda, il punto 2) viene sostituito con la seguente formulazione:**

- 2) perizia giurata (anche se riferita a più interventi), di cui all' APPENDICE 2, finalizzata ad asseverare il contenuto dell'istanza, la rispondenza delle opere realizzate, la finalità di eliminazione delle caratteristiche strutturali di cui al comma 8 dell'art. 3 del D.L. 74/2012 e dell'intervento di miglioramento sismico ed in particolare che il valore delle spese sostenute o da sostenere e indicate in domanda sia congruo con gli obiettivi dell'intervento, e che tutte le opere siano ultimate in data antecedente a quella di presentazione della domanda nel caso degli interventi già effettuati; essa deve essere redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale; la perizia giurata dovrà altresì attestare la superficie dell'immobile o della porzione di immobile oggetto dell'intervento di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico;

– **Al Paragrafo 8) il comma 3 viene sostituito con la seguente formulazione:**

- A pena di decadenza della domanda, le risposte delle imprese alle richieste di integrazione o chiarimenti devono pervenire al S.I.I. (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria ai sensi dell'Ordinanza n.

75/2012), tramite l'applicativo web, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento delle richieste da parte delle imprese.

– **Al Paragrafo 8) il comma 5, viene sostituito con la seguente formulazione:**

Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, con appositi atti, si provvederà, nei limiti delle risorse stanziare, alla concessione dei contributi per gli interventi ritenuti ammissibili. I termini s'intendono sospesi qualora il Responsabile del procedimento riscontri la necessità di acquisire documentazione integrativa.

– **Al Paragrafo 8) il comma 7 viene sostituito con la seguente formulazione:**

Con appositi atti, si provvederà:

- all'approvazione dell'elenco degli eventuali interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di risorse;
- all'approvazione dell'elenco degli interventi ritenuti non ammissibili. Per ogni intervento ritenuto non ammissibile verrà data specifica motivazione;
- agli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

– **Al Paragrafo 9), nella sezione REVOCHE, al comma 1, il quinto rientro viene sostituito con la seguente formulazione:**

- qualora, a seguito di controlli si ravvisi una spesa ritenuta ammissibile inferiore all'importo di €4.000,00;

**L'APPENDICE 1 è modificata con la seguente formulazione:**

#### **APPENDICE 1**

Riepilogo dei documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo che dovrà essere compilata tramite l'apposito applicativo web disponibile sul sito internet <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto>.

I seguenti documenti devono essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante (con esclusione delle copie delle fatture) e allegati alla domanda in formato PDF:

- 1) fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);
- 2) perizia giurata;
- 3) copia del "Certificato di agibilità sismica provvisorio" (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);
- 4) copia della valutazione di sicurezza di cui all'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122 nel caso di interventi di

miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo;

- 5) relazione tecnica-illustrativa degli interventi con indicazione - anche nel caso di interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo - delle imprese esecutrici, fornitrici, prestatrici di servizi (firmata digitalmente dal legale rappresentante);
- 6) Per gli interventi già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo, copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e delle relative quietanze per un importo pari al 100% delle spese sostenute, nel caso si richieda l'erogazione del contributo in un'unica soluzione; copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e delle relative quietanze per un importo non inferiore al 35% delle spese sostenute qualora, in presenza di interventi d'importo superiore a Euro 50.000,00 si richieda l'erogazione del contributo in due soluzioni.
- 7) Nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi euro 150.000, è necessario allegare alla domanda le informazioni richieste per i nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni verificabili e consultabili sui siti delle Prefetture.

Sono inammissibili le domande di contributo prive dei suddetti documenti allegati.

Per gli interventi già effettuati, deve inoltre essere allegata alla domanda di contributo:

- 1) copia dei bonifici bancari/postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stata pagata ogni singola fattura (o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura);
- 2) copia dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento delle fatture;
- 3) in caso l'impresa detenga l'immobile in affitto o locazione finanziaria, copia del relativo contratto.

**L'APPENDICE 2 è modificata con la seguente formulazione:**

## **APPENDICE 2**

SCHEMA DI PERIZIA GIURATA (singola e/o riferita ai diversi interventi oggetto di finanziamento).

La perizia giurata è redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

Essa deve contenere:

- 1) Ubicazione dell'intervento;
- 2) Oggetto della Perizia Giurata;

- 3) Indicazione della esatta superficie dell'immobile o porzione di immobile interessata dall'intervento di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico;
- 4) Descrizione delle caratteristiche dell'edificio e delle carenze strutturali rilevate con riferimento al comma 8 dell'art. 3 del D.L.74/2012 convertito in Legge con modificazioni nella Legge 122/2012;
- 5) Documentazione fotografica;
- 6) Descrizione delle scelte progettuali e relativa documentazione inerenti gli interventi attuati per la eliminazione delle criticità strutturali di cui al precedente punto 4, con particolare riferimento al numero e alla tipologia dei collegamenti e ancoraggi effettuati (Paragrafo 4.A) della presente Ordinanza) e al costo della mano d'opera impiegata nelle opere di rimozione delle carenze strutturali;
- 7) A. Interventi di miglioramento sismico già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo; in relazione all'eventuale intervento di miglioramento sismico la perizia deve:
  - a) descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico effettuato, indicando altresì la data di inizio e di fine dei lavori;
  - b) attestare che l'intervento di miglioramento sismico è stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
  - c) attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo;
  - d) attestare il livello di sicurezza sismica – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - effettivamente raggiunto con l'intervento di miglioramento sismico effettuato, pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.
- 7) B: Interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo; in relazione all'eventuale intervento di miglioramento sismico la perizia deve:
  - a) descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico da effettuare, indicando altresì la data presunta di inizio e di fine dei lavori, nel rispetto dei termini previsti dal Paragrafo 4, punto 9;
  - b) attestare che la costruzione oggetto della domanda di contributo è stata sottoposta a valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

- c) attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo.
- 8) Congruità delle spese sostenute o previste rispetto alle finalità del bando;
- 9) Conclusioni;
- 10) Formula di Giuramento;
- 11) Dati e firma del Tecnico.

**L'APPENDICE 3 è modificata con la seguente formulazione:**

### **APPENDICE 3**

#### **SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (coerente con la perizia giurata del professionista)**

La relazione deve contenere per ogni intervento previsto nella domanda di finanziamento:

- 1) Elementi distintivi dell'impresa richiedente  
Indicare l'attività dell'impresa richiedente e l'attività svolta nelle sedi oggetto della domanda di contributo (coerentemente con l'attività riferita al codice primario Istat Ateco 2007 della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento, rilevato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA). Indicare altresì il numero dei dipendenti e l'importo del fatturato, del totale dell'attivo e del patrimonio netto riferiti all'ultimo bilancio approvato dall'impresa o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
- 2) Descrizione dell'iniziativa che sarà soggetta a pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.
- 3) Descrivere gli interventi, le finalità, i risultati e gli obiettivi che si sono conseguiti o che si intendono conseguire nel caso di interventi di miglioramento sismico non ancora effettuati alla data di presentazione della domanda, indicando la situazione aziendale anteriore agli stessi e descrivendo in modo esaustivo gli sviluppi migliorativi che sono stati raggiunti, riportando l'importo complessivo degli interventi.
- 4) Descrizione analitica delle spese  
Si chiede una breve descrizione dei costi per le categorie di spesa (A-B-C-D) previste dal bando con importi che dovranno essere coerenti con quelli riportati analiticamente (per singola fattura) nella domanda da compilare on line e per i diversi interventi finanziati.
- 5) Sintesi delle spese su cui l'impresa chiede il contributo con distinzione tra le spese effettuate e pagate integralmente o parzialmente alla data di presentazione della domanda e le spese ancora da effettuare.

## SINTESI DELLE SPESE SU CUI L'IMPRESA CHIEDE IL CONTRIBUTO

Categoria di spesa	Voce di spesa	Totale costi già sostenuti su cui l'impresa chiede il contributo relativo alle tipologie di spesa di cui alle lettere A) B) C) D) (i.v.a. esclusa)	Totale costi da sostenere su cui l'impresa chiede il contributo (iva esclusa) N.B solo per le domande presentate dalle imprese prima dell'effettuazione degli interventi di miglioramento sismico - con riferimento alle sole spese di cui alle lettere C) e D)
A)	Opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate: 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali; 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso; 4) eventuali carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti		
B)	Spese accessorie e strumentali funzionali all'eliminazione delle carenze richiamate nella categoria di spesa tipo A), ritenute indispensabili dal tecnico, per la completezza degli interventi comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco		
C)	Spese per il miglioramento sismico non ricomprese nella lettera A) e coerenti con i costi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i (65 euro al mq ogni 10 punti di miglioramento sismico, calcolato come differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismico raggiunto pari ad almeno il 60% di quello previsto per le nuove costruzioni)		
D)	Spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifiche e collaudo (ove previsto), nonché la spesa relativa all'ottenimento del certificato di agibilità sismica, nel limite massimo del 10% del totale delle categorie di spesa A) + B+C)		



	<b>TOTALE</b>		
--	---------------	--	--

**Eventuali informazioni aggiuntive**

.....  
.....

2. di dichiarare la presente Ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24.11.1990 n. 340 visto l'imminente avvio dei termini per la presentazione delle domande e di disporre l'invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/94;

3. di confermare, per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, le disposizioni contenute nelle Ordinanza nn. 23 e 26/2013;

4. di allegare alla presente Ordinanza, quale parte integrante e sostanziale, il Testo coordinato delle Ordinanza nn. 23/2013, 26/2013 e 52/2013;

5. di pubblicare integralmente la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 29 aprile 2013

Vasco Errani

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## **TESTO COORDINATO DELLE ORDINANZE NN. 23/2013, 26/2013 e 52/2013**

### **ALLEGATO A - ORDINANZA 23/2013**

#### **1. OBIETTIVI, FINALITÀ E OGGETTO**

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato intende sostenere le imprese insediate nelle aree colpite dal sisma, attraverso un contributo sulle spese sostenute per la messa in sicurezza e l'ottenimento della certificazione di agibilità sismica provvisoria dei fabbricati destinati ad attività produttive ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8-bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012).

#### **2. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO**

Possono presentare la domanda le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007 ad eccezione della sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca" (si fa riferimento esclusivamente al codice di attività prevalente, indicato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento) che:

- A. hanno l'unità locale, sede operativa o sede legale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1 del DL 74/2012;
- B. hanno provveduto a rimuovere le carenze strutturali elencate all'articolo 3, comma 8 del DL 74/2012 se necessario o se non superate con l'intervento di miglioramento sismico;

C. possono proseguire o riprendere l'attività ai sensi dell'art. 3 comma 8 bis del DL 74/2012 con la risoluzione delle carenze indicate al comma 8 del medesimo decreto al fine di acquisire il Certificato di agibilità sismica provvisorio, rilasciato dal tecnico incaricato.

L'impresa che presenta domanda di contributo può essere tenuta a sostenere tali spese in quanto:

- titolare di diritto di proprietà od usufrutto dell'immobile oggetto dell'intervento;
- affittuaria dell'immobile oggetto dell'intervento, esclusivamente nel caso in cui il contratto di affitto risulti registrato in data antecedente al 29/05/2012 e contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'affittuario; il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura, relativa ai lavori effettuati sull'immobile oggetto dell'intervento, nei confronti di soggetti diversi dall'impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo; deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di affitto e delle successive modifiche e integrazioni;

- titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), stipulato in data antecedente al 29/05/2012, che contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni.

### **3. REQUISITI AMMISSIBILITÀ IMPRESE BENEFICIARIE**

Tutte le imprese devono inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

c) avere dipendenti iscritti ad INPS ed INAIL;

d) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, la Regione provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato dell'impresa, per la verifica della situazione contributiva e di quanto dichiarato dall'impresa stessa);

e) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF");

g) non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia);

h) essere in possesso del "Certificato di agibilità sismica provvisorio" di cui al comma 8-bis del DL 74/2012;

i) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione UE 244/2004.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, anche riferita ad interventi relativi a più unità locali, sedi operative o sede legale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente bando. Esclusivamente per gli interventi di miglioramento sismico di cui al successivo paragrafo 4, lettera C) - e limitatamente ad essi - l'impresa può presentare ulteriore domanda di contributo anche se ha già aderito al presente bando attraverso la prima "finestra" chiusa lo scorso 8 aprile 2013 o l'attuale "finestra".

La mancanza o l'inosservanza di taluno dei suddetti requisiti comporta l'esclusione della domanda, ogni loro modifica o variazione, intervenuta dopo la presentazione della stessa, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento per le necessarie verifiche e valutazioni.

Qualora vengano riscontrate irregolarità successivamente alla concessione/liquidazione del contributo e comunque entro i tre anni successivi alla conclusione del progetto, verrà effettuata la revoca totale o parziale del contributo stesso.

Ulteriori norme, condizioni e prescrizioni sono contenute nelle Appendici allegate, parte integrate del presente bando.

#### **4. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI**

Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi già effettuati, dovranno essere pagate a partire dal giorno 20 maggio 2012 e, qualora sia stata richiesta l'erogazione dei contributi in due soluzioni, non oltre il 31 dicembre 2013.

Le spese ammissibili riferite agli interventi per i quali si presenta la richiesta di contributo, dovranno essere coerenti con quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122 e con gli obiettivi e le finalità indicate nel presente bando e riguardare esclusivamente:

A. Opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate:

- 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
  - 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
  - 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso;
  - 4) eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.
- B. Spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze sopra richiamate ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco.
- C. Interventi di miglioramento sismico non compresi nella precedente lettera A); sono ammissibili le spese per interventi di miglioramento sismico diversi da quelli previsti nella precedente lettera A) con le seguenti modalità:
- l'intervento di miglioramento sismico deve essere stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
  - deve essere stato effettivamente conseguito - come attestato dalla perizia giurata - un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
  - la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 65 euro per metro quadro per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento, pari comunque almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
  - nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;
  - gli interventi di miglioramento sismico possono essere effettuati anche successivamente alle opere di cui alla precedente lettera A) e devono essere stati interamente completati prima della presentazione della domanda di contributo;
  - in relazione agli interventi di miglioramento sismico la perizia giurata di cui alla Appendice 2 deve:
    - descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico effettuato, indicando altresì la data di inizio e di fine dei lavori;
    - attestare che l'intervento di miglioramento sismico è stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le

costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;

- attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo;
- attestare il livello di sicurezza sismica – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - effettivamente raggiunto con l'intervento di miglioramento sismico effettuato, pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;

D. Le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio nel limite massimo del 10% del totale delle sopracitate voci A) + B) + C).

Ai fini della attestazione dell'effettiva eliminazione delle carenze tecniche indicate in domanda e dell'erogazione finale del contributo dovrà essere prodotta **copia del “Certificato di agibilità sismica provvisorio”** ai sensi del comma 8-bis, art. 3 del DL 74/2012 per ogni intervento finanziato.

Inoltre, al fine di asseverare il contenuto dell'istanza ed in particolare che il valore delle spese sostenute e indicate in domanda sia coerente con gli obiettivi del progetto, e congruo con le finalità del presente bando, le imprese dovranno allegare **perizia giurata (APPENDICE 2) avente data antecedente a quella di presentazione della domanda**, redatta esclusivamente da un professionista abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

Il contributo sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggi, vitto, alloggio, ecc.) ed al lordo dei contributi previsti dalle Casse di Previdenza relativi alle parcelle professionali.

Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:

- interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui è esercitata l'attività lavorativa;
- acquisto di beni usati;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- costi del personale interno: del personale dipendente, dei titolari di impresa individuale, dei legali rappresentanti e dei soci;
- spese generali;
- spese amministrative e di gestione.

## **DOMANDE PRESENTATE DALLE IMPRESE PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO**

Possono inoltre presentare domanda, unitamente o disgiuntamente a quella delle carenze strutturali, le imprese che non hanno ancora effettuato o ultimato l'intervento di miglioramento sismico, secondo le seguenti modalità:

1. la domanda può riguardare esclusivamente le costruzioni sottoposte, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122, a valutazione di sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, considerato altresì quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 35/2013;
2. la domanda di contributo può riguardare esclusivamente gli interventi di miglioramento sismico di cui alla lettera C) del presente Paragrafo 4; tali interventi di miglioramento sismico devono essere diversi da quelli previsti dalla lettera A) del presente Paragrafo 4;
3. alla domanda di contributo deve essere allegata, oltre all'eventuale Certificato di agibilità sismica provvisorio previsto dal Paragrafo 7, punto 3) della presente Ordinanza, anche copia della valutazione di sicurezza di cui all'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122;
4. le richieste presentate dalle imprese prima di avere effettuato l'intervento di miglioramento sismico di cui alla lettera C) del presente Paragrafo 4, sono valutate ai fini dell'ammissione al contributo solo successivamente all'ammissione e alla liquidazione di tutte le domande presentate dalle imprese che hanno completato gli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico prima della presentazione della domanda di contributo;
5. l'intervento di miglioramento sismico dovrà essere effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
6. a intervento effettuato, dovrà essere conseguito un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
7. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 65 euro per metro quadro per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento, pari comunque almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;

8. nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;
9. l'intervento di miglioramento sismico dovrà essere integralmente effettuato, pagato e rendicontato al S.I.I. (Soggetto Incaricato dell'istruttoria ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012) entro il termine massimo del 30 giugno 2014;
10. l'ammissione al contributo verrà disposta con appositi decreti del Commissario Delegato di approvazione e concessione;
11. si applicano, per tutto e solo quanto non espressamente disposto dal presente punto *“Domande presentate dalle imprese prima dell'effettuazione degli interventi di miglioramento sismico”*, le procedure di valutazione e ammissione delle domande previste in via generale dalla presente Ordinanza;
12. in relazione agli interventi di miglioramento sismico la perizia giurata di cui alla Appendice 2 deve fra l'altro:
  - § descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico da effettuare, indicando altresì la data presunta di inizio e di fine dei lavori, nel rispetto dei termini previsti dal precedente punto 9;
  - § attestare che la costruzione oggetto della domanda di contributo debba essere sottoposta a valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122;
  - § attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo e il livello raggiunto con l'intervento previsto.
13. all'atto della concessione dei contributi saranno comunicate le modalità di rendicontazione e liquidazione della spesa sostenuta.

## **5. CONTRIBUTO**

L'agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a €4.000,00.

Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare:

- Ø Euro 149.000, per beneficiario, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati alla sola rimozione delle carenze strutturali (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti A – B- D);



- Ø Euro 149.000, per beneficiario, nel caso di interventi , anche su più immobili, finalizzati al solo miglioramento sismico (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti Ce D);
- Ø Euro 200.000 complessivi per beneficiario, nel caso di interventi, anche su più immobili e anche attraverso più domande, riguardanti entrambi gli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico, (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4 punti A-B-C-D). In tale caso è necessario allegare alla domanda le informazioni, verificabili sui siti delle Prefetture, richieste dai nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

In presenza di copertura assicurativa, il contributo di cui al presente bando è riconosciuto sulla differenza tra i costi complessivi, sostenuti e ritenuti ammissibili, e gli indennizzi assicurativi corrisposti.

In presenza di copertura assicurativa, il richiedente il contributo dovrà farsi rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:

- tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni assicurati;
- ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene e indicazione della percentuale di copertura, totale o parziale, dell'intervento effettuato.

Tale documentazione deve essere allegata alla domanda di contributo, unitamente alla copia della polizza assicurativa.

In caso di beni assicurati, l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica che l'impresa beneficiaria abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'Assicurazione.

L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- in un'unica soluzione, qualora le spese relative agli interventi siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della domanda;
- per interventi superiori all'importo di €50.000,00, in due soluzioni:
  - a) con una prima erogazione del contributo, sulla base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad almeno il 35% del valore complessivo dell'intervento;
  - b) con una successiva erogazione a saldo, sulla base della restante documentazione di spesa da presentare entro il 31 dicembre 2013.

### **CUMULABILITA'**

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse spese.

## **6. REGIME DI AIUTO**

Il contributo di cui al presente bando viene concesso nell'ambito della notifica redatta ai sensi dell'articolo 107.2.b del Trattato denominata "Interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012 per Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto" (aiuto di Stato n. SA.35413) con riferimento agli interventi previsti all'interno dell'art. 3 del D. L. 74/2012.

## **7. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**

### **COME COMPILARE LA DOMANDA**

La domanda di contributo, comprensiva dell'imposta di bollo, deve essere compilata – a pena di esclusione - tramite la specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono disponibili sul sito internet [www.regione.emilia-romagna.it/terremoto](http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto). Sarà possibile presentare la domanda dal 30 aprile 2013 al 14 giugno 2013.

La domanda di contributo deve essere firmata digitalmente, pena l'esclusione, dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente ai sensi del comma 1 lett a) dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm. "Codice dell'amministrazione digitale".

Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.

Il Commissario, con propria Ordinanza debitamente motivata, può sospendere la procedura di presentazione delle domande qualora i contributi richiesti nei periodi precedenti di apertura dei termini di presentazione, esauriscano la disponibilità di risorse.

Si riserva, altresì, con le medesime modalità, la facoltà di riattivare la procedura in presenza di risorse aggiuntive rese disponibili o riscontrata la disponibilità di risorse residue, dandone adeguata pubblicità.

### **CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

La domanda di contributo consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, fra l'altro, a pena di esclusione:

a) il codice risultante dalla classificazione Ateco 2007, della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento;

b) l'indirizzo della sede/unità locale dove si sono realizzati gli interventi e il numero degli interventi per i quali si richiede il finanziamento;

c) il titolo di possesso dell'immobile (o degli immobili) oggetto dell'intervento riferito all'impresa che presenta domanda di contributo;

d) i dati identificativi dell'impresa richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi previsti al punto 3;

e) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

f) la dichiarazione dell'impresa di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili c.d. clausola "DEGGENDORF";

g) la dichiarazione dell'impresa che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia) e che le imprese incaricate per lo svolgimento dei lavori di rimozione delle carenze strutturali, obbligate ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012 e ss.mm.ii, hanno presentato alla Prefettura competente domanda di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori;

h) il rendiconto analitico delle spese per ogni intervento e le relative tabelle di sintesi su cui l'impresa chiede il contributo redatto a seconda della modalità di erogazione del contributo:

- in caso di erogazione in un'unica soluzione, il rendiconto dovrà riportare la quietanza relativamente al 100% delle spese e le generalità di tutti i fornitori;
- solo per interventi superiori a € 50.000,00 e in caso di richiesta di erogazione in due soluzioni, il rendiconto dovrà riferirsi al totale delle spese previste e riportare la quietanza di almeno il 35% delle spese sostenute nonché le generalità dei relativi fornitori.

i) il termine iniziale e il termine finale degli interventi ai sensi delle prescrizioni di cui al punto 5;

j) ove prevista ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, gli estremi (Protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all'indirizzo web [www.progettosico.it](http://www.progettosico.it) per le aziende affidatarie e per quelle esecutrici dei lavori. In assenza del Protocollo SICO, attestato comprovante l'avvenuto invio della suddetta notifica preliminare, qualora dovuto. In caso l'impresa dichiari la non necessità della notifica preliminare devono essere specificati in domanda i motivi.

k) le coordinate bancarie - IBAN - ai fini dell'erogazione del contributo concesso.

Nell'ambito della domanda, a pena di esclusione, l'impresa dovrà attestare che:

- le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente i lavori previsti dall'intervento ammesso a contributo;

- i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico, presentati secondo le modalità di erogazione del contributo di cui al punto 5, sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;

- i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;

e sottoscrivere inoltre l'impegno a:

- restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, maggiorati degli interessi legali maturati;

- consentire gli opportuni controlli e ispezioni, nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto

- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione.

Le fatture relative agli interventi eseguiti dovranno essere emesse ed integralmente pagate entro il 31 dicembre 2013, pena la loro esclusione dal contributo e dovranno riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti iniziati e conclusi entro i termini di ammissibilità, pena il non riconoscimento delle spese effettuate.

### **ALLEGATI ALLA DOMANDA**

La domanda di contributo, compilata tramite l'apposito applicativo web, dovrà essere corredata dei seguenti documenti obbligatori indicati nell'appendice al presente bando:

- 1) fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);

- 2) perizia giurata (anche se riferita a più interventi), di cui all' APPENDICE 2, finalizzata ad asseverare il contenuto dell'istanza, la rispondenza delle opere realizzate, la finalità di eliminazione delle caratteristiche strutturali di cui al comma 8 dell'art. 3 del D.L. 74/2012 e dell'intervento di miglioramento sismico ed in particolare che il valore delle spese sostenute o da sostenere e indicate in domanda sia congruo con gli obiettivi dell'intervento, e che tutte le opere siano ultimate in data antecedente a quella di presentazione della domanda nel caso degli interventi già effettuati; essa deve essere redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale; la perizia giurata dovrà altresì attestare la superficie dell'immobile o della porzione di immobile oggetto dell'intervento di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico;

- 3) copia del "Certificato di agibilità sismica provvisorio" ai sensi del D.L. 74/2012 per ogni intervento finanziato (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);

- 4) relazione tecnica-illustrativa degli interventi firmata digitalmente dal legale rappresentante, che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando. La relazione dovrà essere predisposta utilizzando come traccia le indicazioni contenute nell' APPENDICE 3

del presente bando. La sezione di tale relazione, denominata “Descrizione dell’iniziativa” sarà soggetta a pubblicazione dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in tema di pubblicazione di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici;

5) copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa sostenuta qualora si richieda l’erogazione dei contributi in un’unica soluzione, o per un importo non inferiore al 35% qualora si richieda l’erogazione in due soluzioni dei contributi previsti. Si precisa che le fatture dovranno riportare una descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, che consentano l’immediata riconducibilità delle stesse all’intervento agevolato.

### **CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)**

Il CUP sarà comunicato al momento della concessione del contributo dal responsabile del procedimento. Il beneficiario sarà tenuto a riportare su tutte le fatture riferite a spese ritenute ammissibile il suddetto CUP. Per le spese non ancora quietanzate il CUP dovrà essere riportato anche nel bonifico bancario/postale o in altri mezzi idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

### **NEL CASO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN DUE SOLUZIONI**

Le eventuali richieste di saldo (punto 5. modalità b) dovranno essere compilate esclusivamente tramite la specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono contenute sul sito internet “[www.regione.emilia-romagna.it/terremoto](http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto)”.

La documentazione di spesa da presentarsi a saldo rigorosamente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2013, dei cui contenuti verrà valutata la conformità con quanto ritenuto ammissibile in fase di concessione del contributo, deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a conferma dei requisiti di ammissibilità.

L’impresa dovrà inoltre trasmettere tramite l’applicativo web i seguenti documenti obbligatori:

- 1) fotocopia della carta d’identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante
- 2) le coordinate bancarie - IBAN - ai fini dell’erogazione dell’eventuale saldo del contributo, da comunicare solo nel caso di variazioni;
- 3) copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e delle relative quietanze, per un importo pari alla restante spesa sostenuta;
- 4) elenco e generalità dei fornitori;

Si precisa che le fatture dovranno riportare una descrizione chiara e precisa delle spese sostenute che consentano l'immediata riconducibilità delle stesse all'intervento agevolato.

### **REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE**

Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:

- dovranno essere sostenute nell'arco temporale di ammissibilità indicato al precedente punto 5;
- dovranno rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente bando;
- dovranno essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi;
- dovranno essere documentate ed effettivamente pagate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate nel presente bando;
- dovranno essere rendicontate con le modalità indicate nel presente bando;
- dovranno essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo;
- dovranno essere desunte dal prezzario regionale o altri prezzari ufficiali vigenti per i territori ammessi al beneficio, ove possibile.

### **MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE**

Al fine del riconoscimento della loro ammissibilità, il pagamento delle spese dovrà avvenire tramite bonifico bancario/postale o altro mezzo di pagamento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

### **DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA QUIETANZA DELLE SPESE**

La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese ammesse, è costituita esclusivamente dal bonifico bancario/postale o altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stata pagata ogni singola fattura (o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura) e dalla copia dell'estratto conto della banca o della posta dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento. Non sarà accettata alcuna documentazione che comprovi solamente l'avvenuto ordine di pagamento.

## **8. PROCEDURE, MODALITA' DI ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

L'istruttoria e la valutazione della domanda comprensiva della documentazione ad essa allegata è svolta all'interno dell'Area di Coordinamento "Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo",

quale articolazione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), istituito con Ordinanza n. 75 del 15/11/2012 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato.

Per la valutazione delle caratteristiche tecnico e finanziarie, dei miglioramenti strutturali e di sicurezza raggiunti, della congruità dei valori, della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, il Responsabile del procedimento si avvale del Nucleo di valutazione previsto dalla medesima Ordinanza 75/2012.

La valutazione dell'ammissibilità delle domande e delle caratteristiche tecniche finanziarie dell'intervento, verrà effettuata seguendo l'ordine cronologico di arrivo (validazione della domanda). Qualora la documentazione risultasse parzialmente insufficiente o non chiara il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni o di respingere la domanda.

A pena di decadenza della domanda, le risposte delle imprese alle richieste di integrazione o chiarimenti devono pervenire al S.I.I. (Soggetto Incaricato dell'istruttoria ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012), tramite l'applicativo web, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento delle richieste da parte delle imprese.

Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, con appositi atti, si provvederà, nei limiti delle risorse stanziare, alla concessione dei contributi per gli interventi ritenuti ammissibili. I termini s'intendono sospesi qualora il Responsabile del procedimento riscontri la necessità di acquisire documentazione integrativa.

Al momento dell'adozione dell'atto di concessione verrà data priorità agli interventi per i quali è richiesta l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a saldo.

Qualora l'ammontare delle risorse disponibili risulti insufficiente a soddisfare le domande di contributo, ai fini della concessione, fatta salva la succitata priorità, si terrà conto della data e ora di inoltro (validazione) della domanda.

Con appositi atti, si provvederà:

- all'approvazione dell'elenco degli eventuali interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di risorse;
- all'approvazione dell'elenco degli interventi ritenuti non ammissibili. Per ogni intervento ritenuto non ammissibile verrà data specifica motivazione;
- agli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

L'erogazione dei contributi avverrà entro i 45 giorni successivi dalla data di adozione dell'atto di concessione, accertato l'effettivo trasferimento delle risorse alla contabilità del Commissario.

In caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di accertamento di risorse derivanti da economie, il Commissario si riserva la facoltà, con propria Ordinanza, di provvedere alla riapertura delle

procedure, e concedere i contributi agli interventi ammissibili, ma non finanziati per insufficienza di fondi, coerentemente con i criteri fissati dal presente bando.

Il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare gli esiti delle procedure tramite l'applicativo web.

## **9. CONTROLLI, REVOCHE E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO**

### **CONTROLLI**

Il Commissario effettuerà controlli a campione per un importo pari almeno al 25% dei contributi complessivamente concessi. Il Commissario si riserva, inoltre, la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia nella fase di istruttoria che nei 3 anni successivi alla conclusione degli interventi, al fine di verificare ed accertare il rispetto di quanto stabilito dal bando.

Il Commissario potrà, inoltre, effettuare, sia nella fase di istruttoria che nei 3 anni successivi alla conclusione degli interventi, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'intervento agevolato (esempio: fatture e relative quietanze) o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l'ammissibilità della domanda e per la concessione/erogazione del contributo.

Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, ad agevolare e a non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte dei soggetti preposti e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

### **REVOCHE**

Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;
- qualora non siano rispettate le fattispecie previste in merito alla titolarità di possesso dell'immobile oggetto dell'intervento;
- qualora la realizzazione dei lavori non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia giurata;
- qualora si ravvisi, anche successivamente, che il beneficiario non abbia completato l'opera nel rispetto dei termini perentori previsti dal presente bando;
- qualora, a seguito di controlli si ravvisi una spesa ritenuta ammissibile inferiore all'importo di €4.000,00;
- qualora l'immobile non mantenga l'uso produttivo per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati;



- qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo;
- in caso di dichiarazioni mendaci.

### **RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO**

I contributi erogati ma risultati non dovuti saranno revocati e dovranno essere restituiti dall'impresa alla struttura del Commissario, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 del codice civile, vigente alla data di esecutività dell'atto di revoca del contributo.

Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, il Commissario.

### **10. VARIANTI ALL'INTERVENTO FINANZIATO**

Non sono ammesse variazioni rilevanti e sostanziali all'intervento finanziato.

### **11. VARIAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO BENEFICIARIO**

I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento, attraverso posta elettronica certificata, eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.

### **12. RINUNCE AL CONTRIBUTO**

Il beneficiario del contributo, nel caso si verificano fatti che siano contrari alle indicazioni contenute in codesto regolamento, intervenuti anche nei 3 anni successivi al contributo in oggetto, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In caso di rinuncia al contributo, la Regione provvederà alla revoca totale del contributo concesso e attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

### **13. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

Il Commissario, direttamente o tramite incaricati esterni, svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

A tale fine i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dalla Regione, in merito allo stato di attuazione degli interventi e agli effetti da questi prodotti.

I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti dalla Regione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del suddetto intervento.

#### **14. PUBBLICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 E 27 DEL D.L. N. 33/2013**

Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

#### **15. RICHIESTE DI INFORMAZIONI**

Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto>. E' possibile inoltre contattare:

- **Sportello Imprese:**  
Dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00  
Tel. 848800258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)
- **Referenti:**  
Angelo Marchesini 051 527 6334  
Claudia Magri 051 527 6536  
Angelina Scala 051 527 6532
- [imprese@regione.emilia-romagna.it](mailto:imprese@regione.emilia-romagna.it)
- **per l'utilizzo dell'applicativo web (Sfinge)**
- Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13  
Numero verde 800969817 – telefono 051 0701172

#### **16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

La funzione di Responsabile del procedimento è assunta dal dott. Glauco Lazzari Responsabile del Servizio Politiche per l'Industria, l'Artigianato, la Cooperazione e i servizi" responsabile della procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" e Presidente del Nucleo di valutazione per l'Area "Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo" del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), ai sensi dell'Ordinanza Commissariale 75/2012.

## APPENDICE 1

Riepilogo dei documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo che dovrà essere compilata tramite l'apposito applicativo web disponibile sul sito internet <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto>.

I seguenti documenti devono essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante (con esclusione delle copie delle fatture) e allegati alla domanda in formato PDF:

- 1) fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);
- 2) perizia giurata;
- 3) copia del "Certificato di agibilità sismica provvisorio" (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);
- 4) copia della valutazione di sicurezza di cui all'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122 nel caso di interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo;
- 5) relazione tecnica-illustrativa degli interventi con indicazione - anche nel caso di interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo - delle imprese esecutrici, fornitrici, prestatrici di servizi (firmata digitalmente dal legale rappresentante);
- 6) Per gli interventi già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo, copia delle fatture (o di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e delle relative quietanze per un importo pari al 100% delle spese sostenute, nel caso si richieda l'erogazione del contributo in un'unica soluzione; copia delle fatture di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture e delle relative quietanze per un importo non inferiore al 35% delle spese sostenute qualora, in presenza di interventi d'importo superiore a Euro 50.000,00 si richieda l'erogazione del contributo in due soluzioni.
- 7) Nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi euro 150.000, è necessario allegare alla domanda le informazioni richieste per i nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni verificabili e consultabili sui siti delle Prefetture.

Sono inammissibili le domande di contributo prive dei suddetti documenti allegati.

Per gli interventi già effettuati, deve inoltre essere allegata alla domanda di contributo:

- 1) copia dei bonifici bancari/postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni con cui è stata pagata ogni singola fattura (o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura);

- 2) copia dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento delle fatture;
- 3) in caso l'impresa detenga l'immobile in affitto o locazione finanziaria, copia del relativo contratto.

## APPENDICE 2

SCHEMA DI PERIZIA GIURATA (singola e/o riferita ai diversi interventi oggetto di finanziamento)

La perizia giurata è redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

Essa deve contenere:

- 1) Ubicazione dell'intervento;
- 2) Oggetto della Perizia Giurata;
- 3) Indicazione della esatta superficie dell'immobile o porzione di immobile interessata dall'intervento di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico;
- 4) Descrizione delle caratteristiche dell'edificio e delle carenze strutturali rilevate con riferimento al comma 8 dell'art. 3 del D.L.74/2012 convertito in Legge con modificazioni nella Legge 122/2012;
- 5) Documentazione fotografica;
- 6) Descrizione delle scelte progettuali e relativa documentazione inerenti gli interventi attuati per la eliminazione delle criticità strutturali di cui al precedente punto 4, con particolare riferimento al numero e alla tipologia dei collegamenti e ancoraggi effettuati (Paragrafo 4.A) della presente Ordinanza) e al costo della mano d'opera impiegata nelle opere di rimozione delle carenze strutturali;
- 7) A. Interventi di miglioramento sismico già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo; in relazione all'eventuale intervento di miglioramento sismico la perizia deve:
  - a) descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico effettuato, indicando altresì la data di inizio e di fine dei lavori;
  - b) attestare che l'intervento di miglioramento sismico è stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
  - c) attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo;
  - d) attestare il livello di sicurezza sismica – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - effettivamente raggiunto con l'intervento di miglioramento sismico effettuato, pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.
- 7) B: Interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare alla data di presentazione della domanda di contributo; in relazione all'eventuale intervento di miglioramento sismico la perizia deve:

- a) descrivere dettagliatamente l'intervento di miglioramento sismico da effettuare, indicando altresì la data presunta di inizio e di fine dei lavori, nel rispetto dei termini previsti dal Paragrafo 4, punto 9;
- b) attestare che la costruzione oggetto della domanda di contributo è stata sottoposta a valutazione della sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122;
- c) attestare il livello di sicurezza sismica dell'immobile – in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo.

8) Congruità delle spese sostenute o previste rispetto alle finalità del bando;

9) Conclusioni;

10) Formula di Giuramento;

11) Dati e firma del Tecnico.

### APPENDICE 3

#### SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (coerente con la perizia giurata del professionista)

La relazione deve contenere per ogni intervento previsto nella domanda di finanziamento:

1) Elementi distintivi dell'impresa richiedente

Indicare l'attività dell'impresa richiedente e l'attività svolta nelle sedi oggetto della domanda di contributo (coerentemente con l'attività riferita al codice primario Istat Ateco 2007 della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento, rilevato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA). Indicare altresì il numero dei dipendenti e l'importo del fatturato, del totale dell'attivo e del patrimonio netto riferiti all'ultimo bilancio approvato dall'impresa o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2) Descrizione dell'iniziativa che sarà soggetta a pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

3) Descrivere gli interventi, le finalità, i risultati e gli obiettivi che si sono conseguiti o che si intendono conseguire nel caso di interventi di miglioramento sismico non ancora effettuati alla data di presentazione della domanda, indicando la situazione aziendale anteriore agli stessi e descrivendo in modo esaustivo gli sviluppi migliorativi che sono stati raggiunti, riportando l'importo complessivo degli interventi.

4) Descrizione analitica delle spese

Si chiede una breve descrizione dei costi per le categorie di spesa (A-B-C-D) previste dal bando con importi che dovranno essere coerenti con quelli riportati analiticamente (per singola fattura) nella domanda da compilare on line e per i diversi interventi finanziati.

5) Sintesi delle spese su cui l'impresa chiede il contributo con distinzione tra le spese effettuate e pagate integralmente o parzialmente alla data di presentazione della domanda e le spese ancora da effettuare.

#### SINTESI DELLE SPESE SU CUI L'IMPRESA CHIEDE IL CONTRIBUTO

<b>Categoria di spesa</b>	<b>Voce di spesa</b>	<b>Totale costi già sostenuti su cui l'impresa chiede il contributo relativo alle tipologie di spesa di cui alle lettere A) B) C) D)</b>	<b>Totale costi da sostenere su cui l'impresa chiede il contributo (iva esclusa) N.B solo per le domande presentate dalle</b>
---------------------------	----------------------	--	---

		(i.v.a. esclusa)	imprese prima dell'effettuazione degli interventi di miglioramento sismico - con riferimento alle sole spese di cui alle lettere C) e D)
A)	Opere connesse all'eliminazione di una o più delle carenze di seguito specificate: 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali; 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso; 4) eventuali carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti		
B)	Spese accessorie e strumentali funzionali all'eliminazione delle carenze richiamate nella categoria di spesa tipo A), ritenute indispensabili dal tecnico, per la completezza degli interventi comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco		
C)	Spese per il miglioramento sismico non ricomprese nella lettera A) e coerenti con i costi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i (65 euro al mq ogni 10 punti di miglioramento sismico, calcolato come differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismico raggiunto pari ad almeno il 60% di quello previsto per le nuove costruzioni)		
D)	Spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifiche e collaudo (ove previsto), nonché la spesa relativa all'ottenimento del certificato di agibilità sismica, nel limite massimo del 10% del totale delle categorie di spesa A) + B+C)		
	<b>TOTALE</b>		

**Eventuali informazioni aggiuntive**

.....  
.....